

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

DI UN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ADIBIRE A

SEDE OPERATIVA DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella sede municipale del Comune di Sinnai (CA) ubicata in Parco delle Rimembranze,

tra:

- Il Comune di Sinnai, C.F. 80014650925, rappresentato dalla dott.sa Escana Anna Rita, responsabile dell'Area Amministrativa f.f., domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione medesima, di seguito denominato "Comodante";

e

- L'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Brig. M.O.V.M. Enrico Zuddas Gruppo di Fatto Volontari, C.F. 92086600928, rappresentata dal sig. Denotarpietro Ernesto, nato a Minervino di Lecce il 07.01.1947, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della suddetta associazione, di seguito denominata "Comodatario".

PREMESSO CHE

- il Comune di Sinnai è proprietario dell'immobile sito in Sinnai nella via Roma n°166, piano 3°, identificato catastalmente al F°25, particella n°347 sub 5, composto da cinque vani, ripostiglio, andito e servizi igienici;
- l'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato Sezione di Sinnai, ha presentato richiesta per avere la disponibilità di un locale come sede operative del gruppo volontari;
- Ritenuto opportuno concedere in comodato d'uso gratuito all'Associazione

sopra descritta, un vano dell'immobile sito in Sinnai in via Roma n.166, destinato prioritariamente a servizi turistici;

Tanto premesso e considerato tra le parti come sopra costituite ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ... del, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, un vano, meglio individuato nell'allegata planimetria, dell'immobile identificato in premessa, all'unico ed essenziale scopo di adibirlo ai fini già sopra indicati.

Art. 3 – La durata del presente contratto decorrerà dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di anni uno, rinnovabile tacitamente per pari periodo.

Il Comodante può risolvere la presente convenzione solo per cause di forza maggiore (emergenza pubblica, eventi imprevedibili ed improvvisi), garantendo la sostituzione della sede con nuova sede ubicata nello stesso Comune.

Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al Comodante.

Art. 4 – Il Comodatario si servirà del locale sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per adibirli ad attività istituzionali dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato Sezione di Sinnai.

E' fatto espresso divieto di adibire i locali ad uso diverso da quello sopra indicato. La mancata osservanza della presente clausola comporterà la ri-

soluzione di diritto del presente atto.

Art. 5 – Il Comodatario è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

Art. 6 – Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 7 – A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto, dovrà essere, inderogabilmente, apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 8 – Per qualsiasi azione, o controversia derivante e/o susseguente dal contratto in oggetto, sarà competenza esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 9 – Le parti stabiliscono che le imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità staranno a carico del Comodante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comodante

Per il Comodatario
